



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento istruzione e cultura
Ufficio supporto giuridico**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497250

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche e formative provinciali

e, p.c. Ai Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche e formative paritarie

U426/2020/26.4/RC-gs

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni per le elezioni delle rappresentanze elettive degli organi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Con la presente, si forniscono le istruzioni per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze elettive degli organi collegiali durante l'emergenza da COVID-19.

Nel caso di elezioni svolte mediante la convocazione in presenza di assemblee degli elettori, come previsto anche dalla circolare ministeriale del 2 ottobre con oggetto "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2020/2021", dovranno essere assicurate le seguenti misure di prevenzione:

- distanziamento interpersonale di almeno un metro, utilizzando quindi spazi adeguati a garantirlo;
- obbligo di indossare la mascherina;
- deposito della scheda elettorale nell'urna direttamente da parte dell'elettore;
- disinfezione delle mani per gli elettori prima di accedere al voto e per gli scrutatori dopo il completamento dello scrutinio;
- prolungamento delle operazioni di voto per evitare assembramenti.

Si raccomanda inoltre di tenere in considerazione gli elementi informativi e le indicazioni operative fornite attraverso i protocolli sicurezza.

E' fatta salva la facoltà per il dirigente dell'istituzione di valutare l'attivazione di modalità di svolgimento a distanza. In tale caso il dirigente avrà cura di individuare soluzioni informatiche ed

organizzative che assicurino la tracciabilità e la segretezza del voto, la certezza sull'identità dei votanti oltretutto la sicurezza del trattamento di dati personali.

Con riferimento specifico alle **elezioni suppletive** delle **componenti del consiglio dell'istituzione** si richiama quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg (Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](#)), contenente indicazioni in materia di surroga dei membri cessati ed elezioni suppletive, dispone:

"1. Per la surroga dei membri elettivi del consiglio dell'istituzione venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano divenuti incompatibili, il dirigente dell'istituzione procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti e in caso di parità di voti procede per sorteggio; in ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Il membro surrogato è cancellato definitivamente dalla lista degli eletti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, il dirigente dell'istituzione dà luogo a elezioni suppletive:

a) immediate, se è impossibile procedere alla surroga ai sensi del comma 1 e manca completamente la rappresentanza della componente dei genitori degli studenti, nell'ambito della quale è eletto il presidente del consiglio dell'istituzione; in tale caso fino alla nomina del presidente del consiglio dell'istituzione il consiglio stesso è presieduto dal consigliere più anziano;

b) entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si sia accertata l'impossibilità di procedere alla surroga ai sensi del comma 1, nei casi diversi da quello previsto dalla lettera a).

3. Per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie.

4. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 17 e 18, comma 2, se a seguito dell'effettuazione delle elezioni suppletive la componente non risulta integrata non devono essere indette ulteriori elezioni suppletive."

In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, ai sensi del quale *"Per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie"*, si ricorda che è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche e formative provinciali per le elezioni ordinarie con la nota di data 05.9.2018, prot. n. 505990 (*Elezioni dei Consigli delle istituzioni scolastiche e formative provinciali entro il 31 ottobre 2018 - ISTRUZIONI*).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Firmato digitalmente. Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).